

**REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

APPROVAZIONE ACCORDO 2020-2029  
TRA L'ASSESSORATO PER LA SALUTE e l'IRCCS "Associazione Oasi Maria SS. ONLUS" di Troina

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la l.r. n. 30 del 30 novembre 1993;

**VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

**PRESO ATTO** che l'Associazione "Oasi Maria SS." è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con Decreto Interministeriale del 9 febbraio 1988, nell'ambito delle patologie del ritardo mentale e dell'involutione celebrale senile, e successivamente riconfermata con Decreto interministeriale (Ministero della Sanità e Ministero della Ricerca Scientifica) dell'8 febbraio 1993;

**PRESO ATTO** che con Decreto del Ministero della Salute del 9 dicembre 2015 è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS - O.C. "Oasi";

**VISO** il D. Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003 che prevede che gli IRCCS sono Enti di rilevanza nazionale che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

**Visto** il D.A. del 21 settembre 2010, con il quale l'IRCCS "Oasi Maria SS." di Troina è stato riconosciuto - secondo quanto disciplinato dal citato art. 1, co. 6 della legge n. 132/1968, e ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 31 gennaio 1995 - quale Ospedale Classificato Specializzato di interesse regionale per il ritardo mentale e l'involutione cerebrale;

**PRESO ATTO** che in data 23 settembre 2016 è stato sottoscritto apposito Accordo 2016-2018 tra la Regione Siciliana, Assessorato della Salute e Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e l'IRCCS Associazione "Oasi Maria SS." di Troina, con il quale sono stati disciplinati i diritti e gli obblighi delle parti in relazione ai servizi sanitari richiesti ed agli standard organizzativi necessari per garantire la qualità degli stessi sulla base di quanto previsto dall'art. 8-bis e art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 10, co. 2 del D. Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003;

**VISTO** il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019, che ha confermato i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

**VISTA** la delibera n. 316 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 4 Settembre 2019 ha approvato lo "Schema di Accordo tra Assessorato regionale della salute e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Ospedale Classificato specializzato Associazione Oasi Maria SS. Onlus di Troina (EN)";

**VISTO** l'Accordo 2020 - 2029 sottoscritto digitalmente in data 30 gennaio 2020, tra il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale per la Salute e l'IRCSS "Associazione Oasi Maria SS. ONLUS" di Troina con il quale le Parti definiscono i rapporti operativi e finanziari tra la Regione e l'IRCSS Oasi di Troina.

**PRESO ATTO** che la disciplina contenuta nell'Accordo, allegato al presente decreto, sono efficaci con decorrenza convenzionale 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2029;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO UNICO**

Per le motivazioni e le finalità descritte in premessa, che qui si intendono richiamate, è approvato l'Accordo 2020 - 2029 sottoscritto in data 30 gennaio 2020, tra Regione Siciliana - Assessorato per la Salute e l'IRCSS "Associazione Oasi Maria SS." ONLUS di Troina, allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Gli impegni assunti con il predetto Accordo hanno efficacia con decorrenza convenzionale 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2029.

Il provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, **6 FEB. 2020**



Il Dirigente Generale  
Ing. Mario La Rocca

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

**ACCORDO CONVENZIONALE**

*tra l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e l'I.R.C.C.S. - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e O.C. - Ospedale Classificato Specializzato "Associazione Oasi Maria SS." - ONLUS di Troina (En).*

\* \* \* \* \*

La **Regione Siciliana**, c.f. 80012000826 e P. Iva 02711070827, rappresentata per il presente atto dal Dirigente Generale *pro-tempore* del Dipartimento della Pianificazione Strategica presso l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Ing. Mario La Rocca, domiciliato per la carica in (90145) Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24;

-da una parte-

e

**I.R.C.C.S. - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e O.C. - Ospedale Classificato Specializzato "Associazione Oasi Maria SS." ONLUS**, c.f. e P. Iva 00102160868, rappresentato per il presente atto dal Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, Sac. Dott. Silvestro Rotondo, domiciliato per la carica presso la sede legale in (94018) Troina (En), Via Conte Ruggero n. 73, d'ora innanzi denominato anche soltanto "IRCCS-OC" o "Oasi"

-dall'altra parte-

Premesso che:

-l'Associazione "Oasi Maria SS." è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con Decreto Interministeriale del 9 febbraio 1988, nell'ambito delle patologie del ritardo mentale e dell'involutione celebrale senile, e successivamente riconfermata con Decreto interministeriale (Ministero della Sanità e Ministero della Ricerca Scientifica) dell'8 febbraio 1993;

-con il Decreto del Ministero della Salute del 9 dicembre 2015 è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS - O.C. "Oasi";

-in data 3 luglio 2018 si è celebrata la *site visit* della Commissione ministeriale deputata alla verifica del mantenimento dei requisiti per la conferma dello *status* di IRCCS, che ha avuto esito positivo;

-il D. Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003 prevede che gli I.R.C.C.S. sono Enti di rilevanza nazionale che, secondo *standard* di eccellenza, perseguono finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

-ottiene al predetto *status* l'attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito della biomedicina e della sanità pubblica (c.d. "ricerca corrente"), compresa quella attuata attraverso specifici progetti diretti al raggiungimento di particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano Sanitario Nazionale (c.d. "ricerca finalizzata");

-ottiene altresì allo *status* di IRCCS l'alta formazione nell'ambito delle discipline e delle attività di riferimento (cfr. art. 8, co. 2 e 7, del D. Lgs. n. 288/2003 e ss.mm.ii.);

-l'art. 10, co. 2 del D. Lgs. n. 288/03 prevede che "*L'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione dalla Regione competente per territorio, in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale, nonché sulla base di funzioni concordate con le Regioni*";

-l'Accordo Interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria prevede, in funzione della presenza dell'intero triennio clinico di formazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia o di insegnamenti [...] svolti in forma esclusiva, sulla base di apposite convenzioni, in quanto assenti presso la Azienda di riferimento del corrispondente Ateneo, l'incremento del 7% sull'attività di ricovero in ragione dei maggiori costi assistenziali determinati dalle attività di ricerca e di didattica;

-con delibera n. 370 dell'11 novembre 2004, la Giunta di Governo della Regione Siciliana ha rideterminato i posti letto dell'I.R.C.C.S. come segue: n. 88 p.l. per funzioni di diagnosi e cura; n. 264 p.l. per funzioni riabilitative;

-nell'anno 2001, l'Istituto ha adottato il modello di organizzazione dipartimentale, così consentendo il raggiungimento del duplice interesse pubblico di garantire *standard* elevati di qualità e di appropriatezza delle prestazioni rese in favore degli assistiti e di facilitare, anche nell'interesse dell'istituto, le valutazioni ed i controlli sanitari e finanziari;

-i criteri e le conseguenti modalità applicative relativi alle valutazioni e ai controlli sono stabiliti sulla base della normativa vigente;

-in data 27 aprile 2006, è stata sottoscritta apposita Convenzione - approvata con Decreto dell'Assessore della Sanità n. 7967 del 26 maggio 2006 e pubblicata, comprensiva dell'allegato tecnico ove veniva specificato il possesso di tutti i requisiti per essere qualificato come Ospedale Classificato di interesse regionale, in G.U.R.S. n. 44 del 22 settembre 2006 - volta a regolamentare i diritti e gli obblighi delle parti in relazione ai servizi sanitari richiesti ed agli *standard* organizzativi necessari per garantire la qualità degli stessi;

-la predetta Convenzione è stata successivamente prorogata fino al 31 luglio 2009 con provvedimento del 16 aprile 2009 e fino al 31 dicembre 2009 con D.A. n. 1148 del 15 giugno 2009;

-in data 29 dicembre 2009, è stato sottoscritto l'Accordo 2010-2012 tra l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e l'IRCCS Associazione "Oasi Maria SS." di Troina, approvato con D.A. n. 3250 del 30 dicembre 2009, come integrato dal Decreto Interassessoriale n. 501 del 22 marzo 2011;

-in data 23 settembre 2016 è stato sottoscritto apposito Accordo tra la Regione Siciliana, Assessorato della Salute e Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e l'IRCCS Associazione "Oasi Maria SS." di Troina, con il quale sono stati disciplinati i diritti e gli obblighi delle parti in relazione ai servizi sanitari richiesti ed agli *standard* organizzativi necessari per garantire la qualità degli stessi sulla base di quanto previsto dall'art. 8-*bis* e art. 8-*quinquies* del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 10, co. 2 del D. Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003;

Premesso, altresì, che:

-a far data dal 10 dicembre 1997, l'IRCCS Associazione "Oasi Maria SS." è Centro di collaborazione per la ricerca e il *training* in neuroscienze dell'O.M.S, con periodici atti di riconferma del riconoscimento iniziale;

-con D.A. del 6 giugno 2018, recante l'individuazione dei Centri di riferimento regionale per patologie di alta specializzazione e di alto interesse sociale e sanitario, l'IRCCS - OC "Oasi" è stato riconfermato "*Centro di Riferimento per la cura e lo studio del ritardo mentale e l'involuzione cerebrale*";

-con D.A. del 28 febbraio 2018, recante "*Riorganizzazione della rete regionale per le Malattie Rare*", l'IRCCS - OC "Oasi" è stato riconfermato nell'elenco dei Centri di riferimento per le Malattie Rare e in particolare per le "Malattie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico", per la "Genodermatosi", per le "Malformazioni Congenite, Cromosomopatie e Sindromi";

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge n. 132/1968, ed in particolare l'art. 1, co. 5 e 6, che stabilisce che gli istituti e gli enti ecclesiastici, ove posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano "classificati" in una delle categorie di ospedali, identificati all'art. 20 dalla stessa legge, in generali e specializzati di interesse regionale, provinciale o di zona;

Visto l'art. 41 della legge n. 833/1978 e ss.mm.ii., che sancisce l'obbligatorietà del convenzionamento;

Visto l'art. 79 della legge n. 133/2008 e ss.mm.ii.;

Visto il D.A. del 21 settembre 2010, con il quale l'IRCCS "Oasi Maria SS." di Troina è stato riconosciuto - secondo quanto disciplinato dal citato art. 1, co. 6 della legge n. 132/1968, e ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 31 gennaio 1995 - quale Ospedale Classificato Specializzato di interesse regionale per il ritardo mentale e l'involuzione cerebrale ed equiparato, ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, ai corrispondenti ospedali pubblici;

Vista la nota prot. n. 100.1/2195 del 21 giugno 1997, con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità ha ribadito l'equiparazione degli ospedali classificati agli ospedali pubblici;

Visto l'art. 4, co. 12 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., recante la disciplina delle Aziende Ospedaliere e i Presidi ospedalieri pubblici delle ASL e dell'apporto delle attività degli Enti al S.S.R. è regolamentato con le modalità di cui allo stesso art. 4, nella parte in cui prevede che i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione degli Enti stessi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del medesimo D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8-*quinquies*, co. 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che prevede che *“in attuazione di quanto previsto dal co. 1, la Regione e le ASL, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:*

*-gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;*

*-il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;*

*-i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;*

*-il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui all'art. 8-*quinquies*, co. 1, lettera d) del medesimo D.L.;*

*-il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 8-*octies*”;*

Vista la l.r. n. 30 del 30 novembre 1993;

Vista la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009, ed in particolare l'art. 6, co. 1, che prevede che le risorse finanziarie disponibili annualmente per il Servizio Sanitario Regionale previste dalla normativa nazionale e regionale ed in coerenza con le strategie e gli obiettivi del Piano sanitario regionale, sono determinate e destinate dall'Assessore regionale per la Salute, tra

l'altro, come previsto dalla lettera f) del medesimo comma, al fabbisogno necessario per l'espletamento dell'attività assistenziale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Ospedali classificati e, fino alla scadenza degli accordi vigenti, delle sperimentazioni gestionali;

Vista la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009;

Visto il D.A. n. 955 del 2 aprile 2010, che ha classificato le strutture sanitarie pubbliche e private del S.S.R. in tre diverse fasce (A, B e C), inserendo l'IRCCS e Ospedale Classificato "Oasi" di Troina in fascia "A";

Visto il D.A. n. 631 del 12 aprile 2019, pubblicato in G.U.R.S., Parte I, n. 18 del 26 aprile 2019, con il quale è stato recepito il "Piano Nazionale di governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021" ed è stato approvato e adottato il "*Piano Regionale di governo delle Liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021*";

Visto l'art. 15, co. 13, lett. g) e co. 14, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, come convertito con modificazioni in legge n. 135 del 7 agosto 2012;

Visto il D.A. n. 496 del 13 marzo 2013, concernente i controlli analitici delle cartelle cliniche (PACA);

Visto il D.A. n. 923 del 14 maggio 2013, con il quale è stato adottato, a far data dall'1 giugno 2013, il nuovo tariffario per le prestazioni di ricovero;

Visto il D.A. n. 924 del 14 maggio 2013, con il quale è stato adottato, a far data dall'1 giugno 2013, il nuovo tariffario per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto il D.A. n. 954 del 17 maggio 2013, con il quale sono state determinate le tariffe per l'erogazione in *Day Service* e sono stati fissati i criteri di abbattimento delle prestazioni ad alto rischio di appropriatezza;

Visto il D.A. n.587 dell'8 aprile 2019 di approvazione dell'allegato "*Piano Annuale dei Controlli Analitici 2019 (PACA 2019)*", il cui articolo 3 prevede che lo stesso sia vigente fino all'approvazione del successivo PACA;

Visto il D.A. n. 1005 del 23 maggio 2013, con il quale è stata determinata la tariffa per l'intervento di cataratta in regime ambulatoriale;

Visto il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019, che ha confermato i principi a



garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

Vista la delibera n. 218 del 27 giugno 2013, con la quale la Giunta di Governo della Regione Siciliana ha manifestato il proprio apprezzamento sul “*Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale*”, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 come convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, costituente la prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;

Vista la prosecuzione del predetto Programma mediante il “*Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018*”, approvato con D.A. n. 2135 del 31 ottobre 2017 ;

Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, recante “*Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del DM 2 aprile 2015, n. 70*”;

Vista la deliberazione n. 329 del 14 settembre 2018, con la quale la Giunta di Governo della Regione Siciliana ha approvato la proposta di riorganizzazione della Rete Ospedaliera di cui al D.A. n. 629/2017, disponendone la trasmissione ai competenti Tavoli ministeriali di verifica;

Visto il D.A. n. 22/2019 dell'11 gennaio 2019, recante “*Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70*”;

Visto l'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

Preso atto:

-che alla luce del riconoscimento di “*Ospedale classificato specializzato di interesse regionale*”, può farsi applicazione del disposto di cui all'art. 41 della legge n. 833/1978 e ss.mm.ii. che, accanto alla conferma dell'autonomia giuridico-amministrativa degli Enti di cui trattasi, sancisce l'obbligatorietà del convenzionamento;

- che il D. Lgs. n. 229/1999, e in particolare gli artt. 1, co. 18, e 8-*quinquies*, conferma l'equiparazione degli OO.CC. alle analoghe strutture ospedaliere pubbliche e la necessità che vengano stipulati appositi accordi tra la Regione e l'Ospedale Classificato per la erogazione del servizio sanitario;
- che in data 22 agosto 2017, l'IRCCS - OC "Oasi" ha sottoscritto apposito Protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Catania per la collaborazione nei settori della didattica e della ricerca scientifica in ambito medico-sociale, con particolare riferimento all'area della disabilità;
- che in conseguenza della sottoscrizione del predetto Protocollo di intesa, giusta nota rettorale del 22 marzo 2018 dell'Università degli Studi di Catania, è stato accreditato, con D.M. del 15 giugno 2018, per l'intero triennio, il corso di laurea triennale di nuova attivazione in "Terapia occupazionale", con sede a Troina (En);
- che in data 1 agosto 2018, è stato formalizzato l'accordo attuativo per il funzionamento, a decorrere dall'a.a. 2018/2019 del corso laurea triennale in "Terapia occupazionale";
- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa;
- della giurisprudenza amministrativa intervenuta nella materia che regola i rapporti tra SSR ed Ospedali Classificati;
- dell'esigenza di definire un accordo sulla determinazione del *budget* della struttura *de qua*, anche alla luce del quadro normativo di riferimento, e in particolare delle disposizioni contenute nel D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, avuto riguardo all'art. 15, co. 13, lett. g), che in merito alle funzioni non tariffabili ha aggiunto il seguente comma all'art. 8-*sexies*, co. 1, del D. Lgs. n. 502/1992: "*Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato*";
- del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollo INPS\_17619791 con scadenza il 13/02/2020 nel quale risulta la regolarità contributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa dell'"IRCCS – OC Oasi Maria SS. di Troina";
- dell'informazione antimafia liberatoria rilasciata il 06/11/2019, ai sensi dell'art.92, comma 1, del D.Lgs. 06/09/2011, n.159, utilizzando il collegamento alla Banca Dati

Nazionale Unica della documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno, in cui a carico dell'IRCCS Oasi Maria SS. di Troina, e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, "alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art.91, comma 6, del medesimo decreto legislativo";

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, considerato, visto e preso atto, le parti sottoscrivono il presente Accordo ai sensi dell'art. 41 della legge n. 833/1978 e ss.mm.ii. e degli artt. 1, co. 18, e 8-*quinqüies* del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. nonché, infine, dell'art. 10, co. 2 del D. Lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003, con la finalità di disciplinare i rapporti tra le parti contraenti.

**Art. 1**  
**(Premesse)**

1. Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, costituendone motivo e causa.
2. Le parti convengono sul testo definitivo dell'accordo convenzionale che segue, la cui disciplina assorbe in sé quella relativa al periodo di vigenza mantenendone, quanto agli aspetti finanziari, l'efficacia fino alla sottoscrizione del successivo accordo convenzionale.

**Art. 2**  
**(Obblighi dell'IRCCS-OC)**

1. Per effetto della sottoscrizione del presente accordo convenzionale, l'I.R.C.C.S.-OC "Oasi Maria SS.":

1) si impegna, entro il termine di giorni novanta dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, a modificare, ove occorra, il proprio Statuto ed il proprio Atto aziendale, prevedendo l'introduzione di un procedimento complesso di intesa per la nomina del Direttore Generale dell'IRCCS-OC, analogo a quello disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 517/1999 e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 171/2016 per le Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. Più in particolare, il Presidente dell'IRCCS-OC sottoporrà una rosa di nomi all'Assessore per la Salute, nell'ambito dei quali l'Assessore opererà la propria

designazione, che verrà ratificata dal Presidente dell'IRCCS-OC con il provvedimento di nomina;

2) si impegna ad adeguare la propria struttura, a quanto previsto dalla vigente normativa per gli I.R.C.C.S. e per gli OO.CC., ed in particolare a quanto disposto dal D. Lgs. n. 288/2003, nel rispetto del principio, sancito dall'art. 12, di "autonomia giuridico-amministrativa" degli enti di diritto privato;

3) si impegna ad adottare un modello organizzativo di tipo dipartimentale, secondo le norme vigenti. Il funzionamento dei dipartimenti verrà definito da apposito Regolamento e sulla base dell'atto aziendale che sarà predisposto in conformità alle linee guida regionali;

4) dà atto di aver aggiornato e adeguato - così come specificatamente previsto per gli Ospedali Classificati specializzati - il proprio Regolamento del personale alle disposizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., con la precisazione che é in corso la revisione dello stesso, a cui seguirà la trasmissione al Ministero della Salute per l'approvazione di rito mediante apposito decreto;

5) dà atto di aver adottato e di adottare annualmente, nell'esercizio della propria autonomia giuridica, contabile e amministrativa, il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio.

L'Assessorato Salute si riserva la facoltà di richiedere i documenti indicati ai punti precedenti.

3. L'IRCCS-OC "Oasi Maria SS." si impegna ad adottare la metodica del *budget*, quale strumento di allocazione dei fattori della produzione secondo le proprie scelte strategiche ed in coerenza con la programmazione regionale, nonché la contabilità analitica per i centri di costo quale strumento per l'attuazione del controllo direzionale mediante l'analisi comparativa dei costi sostenuti, dei rendimenti e dei risultati ottenuti con quelli previsti nel *budget* generale.

### **Art. 3** **(Attività tariffabili)**

1. L'I.R.C.C.S.-O.C. "Oasi" si inserisce a pieno titolo nella programmazione sanitaria regionale e conseguenti atti regionali.

2. Nel predetto ambito, le funzioni da assolvere in regime di ricovero, ordinario e a ciclo diurno, *day service* e in regime ambulatoriale vengono così stabilite:

A) Attività di diagnosi e cura per le persone con ritardo mentale e con involuzione cerebrale senile. Disturbi del neurosviluppo e disordini neurocognitivi.

Sono ricomprese in dette attività le patologie riferibili ai due raggruppamenti nosografici indicati, incluse le malattie rare, nonché la prevenzione ed il trattamento delle comorbilità e delle complicanze, mediche e chirurgiche, e dei fattori di rischio che possono aggravare l'evoluzione delle suddette patologie e, conseguentemente, peggiorare le condizioni di non autosufficienza delle persone che ne sono affette.

Detta funzione viene erogata con ricoveri ospedalieri per acuti in regime ordinario, a ciclo diurno e di *day service*.

B) Attività di neuroriabilitazione per le persone con ritardo mentale e per le persone con involuzione cerebrale senile.

La riabilitazione che viene svolta dall'Istituto a favore delle persone con ritardo mentale e con involuzione cerebrale senile si caratterizza, anche in ordine a quanto stabilito nel già richiamato art. 1 del D. Lgs. n. 288/2003 e ss.mm.ii., per l'alta specialità delle prestazioni che vengono rese con carattere intensivo secondo le indicazioni e caratteristiche di cui all'Accordo della Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti 30/C.S.R. del 10 febbraio 2011, concernente "*Piano di indirizzo per la riabilitazione*" e del Piano della Riabilitazione di cui al D.A. del 26 ottobre 2012 pubblicato in G.U.R.S., Supplemento Ordinario, n. 54 del 21 dicembre 2012.

L'IRCCS-OC "Oasi" si impegna ad erogare le prestazioni assistenziali in regime di ricovero nel rispetto dei criteri di appropriatezza e delle direttive fissate o che saranno fissate in materia dalla normativa nazionale e regionale. Per l'ammissione e la dimissione delle persone assistite si applica la scheda ospedaliera prevista dalla Regione per gli ospedali pubblici.

L'IRCCS-OC "Oasi" avrà cura di ricondurre ulteriormente i ricoveri ad alto rischio di inappropriata negli appropriati *setting* assistenziali e nei limiti percentuali della distribuzione delle prestazioni prevista per ciascun D.R.G. dal D. A. del 5 novembre 2010 e s.m.i., che disciplina anche i relativi abbattimenti in caso di superamento di detti limiti.

C) Attività ambulatoriali.

L'I.R.C.C.S.- OC "Oasi", in quanto equiparato ai presidi multizonali, eroga attività ambulatoriali sulla base delle disposizioni contenute nei Decreti dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana che di anno in anno saranno adottati.

L'attività di assistenza specialistica ambulatoriale comprende prestazioni specialistiche mediche e chirurgiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

L'accesso e l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali vengono effettuati in conformità alle modalità previste per le aziende ospedaliere pubbliche.

**Art. 4**

***("FnT" - Funzioni non tariffabili)***

1. L'IRCCS-OC "Oasi", unitamente alle prestazioni tariffabili, svolge funzioni che, ai sensi dell'art. 3, co. 1 del D.M. del 30 giugno 1997, possono essere ricomprese tra i "programmi finalizzati di rilievo regionale" che, in quanto previste dai citati Decreti Assessoriali di riconoscimento come Centro regionale di riferimento, rientrano tra le "funzioni concordate" di cui all'art. 10, co. 2 del D. Lgs. n. n. 288/2003 e ss.mm.ii.

2. Le funzioni non tariffabili, come definite dall'art. 8-*sexies* del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., sono regolamentate come previsto da quest'ultimo, integrato dall'art. 15, co. 13, lett. g) del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, che testualmente dispone che "Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato".

3. Considerata la specificità dell'ente ("Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico specializzato nell'ambito dei Disturbi del neurosviluppo e dei Disordini neurocognitivi", ma anche "Ospedale Classificato specializzato" in tali ambiti), le prestazioni erogate assumono una caratterizzazione peculiare, nella quale le prestazioni e i servizi sanitari vengono integrati da prestazioni socio-sanitarie, aggiuntive e complementari rispetto a quelle squisitamente sanitarie.

**Art. 5**  
**(Attività di ricerca)**

1. L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana affida all'IRCCS-OC "Oasi", quando ne ravvisi lo specifico interesse regionale nelle aree assegnate all'IRCCS dai Decreti Assessoriali che lo individuano Centro di riferimento regionale, le attività di ricerca previste dall'art. 12-*bis* del D. Lgs. n. 229/99.

**Art. 6**  
**(Didattica universitaria)**

1. A partire dell'a.a. 2018/2019, l'IRCCS-OC "Oasi" è sede del Corso di Laurea triennale in "Terapia occupazionale", giusto Protocollo di intesa con l'Università degli Studi di Catania.

**Art. 7**  
**(Valorizzazione delle prestazioni)**

1. I principi ed i criteri per la remunerazione, la valutazione ed i controlli delle funzioni indicate agli artt. 3-6, sono quelli stabiliti nei successivi artt. 8-11, cui si rinvia, fermo restando che l'IRCCS-OC "Oasi" dovrà adeguarsi, per tutte le prestazioni erogate, sia riguardo alla remunerazione sia riguardo alla trasmissione dei flussi informativi e delle relative scadenze, alle medesime disposizioni impartite in materia alle Aziende del S.S.R.

2. La valorizzazione delle prestazioni è regolata come segue:

a) Ricoveri per le funzioni di diagnosi e cura per le persone con ritardo mentale e con involuzione cerebrale senile (ricovero per acuti).

Valorizzazione finanziaria dei D.R.G. prodotti con applicazione del tariffario regionale in vigore nell'arco temporale di riferimento. L'attribuzione e l'appropriatezza per singolo D.R.G., da considerare preliminarmente rispetto alle specifiche finalità istituzionali dell'Istituto, saranno valutate sulla base sia del percorso diagnostico-terapeutico che del relativo assorbimento di risorse conseguente alla causa principale che ha determinato il ricovero.

b) Ricoveri per le funzioni di neuroriabilitazione per le persone con ritardo mentale e per le persone con involuzione cerebrale senile.

Valorizzazione finanziaria dei D.R.G. prodotti con applicazione della tariffa giornaliera prevista dal tariffario regionale in vigore per la neuroriabilitazione.

c) Ricoveri per mobilità attiva.

Tale valorizzazione è ricompresa nei punti a) e b).

d) Attività ambulatoriali.

Valorizzazione finanziaria delle prestazioni erogate applicando il relativo tariffario regionale in vigore per ciascun periodo di riferimento.

e) Funzioni non tariffabili.

Le funzioni assistenziali (e/o programmi finalizzati) di cui all'art. 4 sono riconosciute dal presente Accordo e vengono fatte oggetto di specifica nota tecnica, e sono remunerate nella misura forfettaria di Euro 1.500.000,00.

Le stesse potranno periodicamente essere revisionate sulla base di nuovi programmi finalizzati emergenti e/o di minore rilevanza di quelli in essere nel periodo precedente, fermo restando il limite massimo di remunerazione per l'importo sopra indicato.

f) Attività di didattica universitaria.

Incremento del 7% sull'attività di ricovero in ragione dei maggiori costi assistenziali determinati dalle attività di ricerca e di didattica.

## ***Art. 8***

### ***(Budget)***

1. Il *budget* complessivo, i volumi e le tipologie di prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria dell'IRCCS-OC "Oasi" sono determinati per il periodo 2020-2029, secondo la tabella sotto specificata, comprensivo delle attività per i "fuori regione".



	<b>Prestazioni - Flussi</b>	<b>Budget annuale</b>
1	File "A"	€ 32.500.000,00
2	File "M" comprensivo di <i>Day service</i>	€ 2.000.000,00
	<b>Totale Produzione</b>	<b>€ 34.500.000,00</b>
3	Funzioni socio-sanitarie non tariffabili	€ 1.500.000,00
4	7% Didattica Universitaria	€ 2.275.000,00
	<b>Totale budget</b>	<b>€ 38.275.000,00</b>

2. Il *budget* complessivo, pertanto, è così composto:

a) dalla previsione di tutta l'attività sanitaria da erogare per anno di riferimento (cfr. previsione di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui sopra);

b) dal contributo regionale per le funzioni socio-sanitarie, per un ammontare pari a € 1.500.000,00;

c) dall'incremento del 7% in funzione della presenza di un corso di laurea triennale svolto in forma esclusiva, in quanto assente presso l'Azienda di riferimento del corrispondente Ateneo.

3. Resta convenuto tra le parti che dalla valorizzazione della produzione di cui al punto 2 sarà decurtata la somma che l'IRCCS-OC "Oasi" incassa a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti e della quota fissa per ricetta per le prestazioni ambulatoriali.

4. L'ammontare annuale di *budget* destinato per le prestazioni da erogare potrà essere rideterminato in caso di rinegoziazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni di assistenza sanitaria che l'IRCCS-OC "Oasi" è chiamato ad assicurare come previsto dall'art. 8-*quinquies*, co. 2 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.

#### **Art. 9**

#### **(Modalità di finanziamento)**

1. Gli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo sono a carico della quota indistinta di Fondo sanitario annualmente ripartita per quota capitaria all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

2. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna liquida, a titolo di acconto, in quote mensili anticipate, il 95% di 1/12esimo del *budget* complessivamente assegnato, a seguito di emissione di regolari fatture di acconto distinte per:

1) prestazioni di ricovero: n. 1 fattura mensile di acconto pari al 95% di 1/12esimo del *budget* determinato all'art. 8 come al punto 1 della Tabella, maggiorato del 7%, come al punto 4 della Tabella;

2) prestazioni specialistiche ambulatoriali: n. 1 fattura mensile di acconto pari al 95% di 1/12esimo del *budget* determinato all'art. 8 come al punto 2 della tabella;

3) prestazioni relative alle Funzioni non tariffabili: n. 1 fattura mensile di acconto pari al 95% di 1/12esimo del *budget* determinato all'art. 8, come al punto 3 della tabella.

3. I pagamenti delle prestazioni di cui ai punti precedenti, previa presentazione delle fatture, saranno liquidati in acconto, al netto di eventuali note di credito, salvo conguaglio da corrisondersi al termine delle verifiche da svolgersi sui flussi informativi e sulla corretta compilazione delle SDO che la Struttura dovrà inviare mensilmente sia alla Regione Siciliana che all'A.S.P. di Enna, secondo le modalità vigenti.

4. Il conguaglio tra gli acconti erogati al 95% e la contabilizzazione finanziaria delle prestazioni effettivamente rese (al netto degli abbattimenti) dovrà essere effettuato come segue: entro e non oltre il 15 settembre per le prestazioni del 1° semestre ed entro il 15 aprile dell'anno successivo per le prestazioni del 2° semestre e, ove necessario, dell'intero anno. a seguito di presentazione di regolare fattura a saldo e al netto di eventuali Note Credito. Il tutto entro i limiti massimi del tetto di spesa assegnato con il presente Accordo.

5. Le verifiche dovranno essere effettuate dall'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni assessoriali richiamate al successivo art.10.

6. Le eventuali cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all'ASP di Enna per la necessaria accettazione.

7. Considerato che la corretta retribuzione del personale dipendente costituisce un requisito per il regolare svolgimento ed erogazione delle attività assistenziali, l'IRCCS-OC "Oasi" si impegna ad erogare con esatta cadenza mensile, nel rispetto dei contratti di lavoro nel tempo vigenti, gli emolumenti spettanti ai propri dipendenti. Al predetto fine, nell'ambito della gestione del proprio sistema della *performance* interna, l'IRCCS-OC

“Oasi” si impegna ad assegnare ai propri uffici amministrativi, quale obiettivo di gestione, l’esatto rispetto mensile delle tempistiche di pagamento, prevedendo, in caso di mancato raggiungimento, meccanismi di valutazione in negativo della produttività dei responsabili. Quanto sopra fermo restando, il rispetto dei tempi massimi di pagamento di cui all'art.4 del D.Lgs. n.232/2002 e ss.mm. e ii. da parte dell'ASP competente.

**Art. 10**  
**(Attività di monitoraggio e controllo)**

1. Ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 8-*octies* del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., le attività di vigilanza igienico-sanitaria, di controllo sulla qualità dell’assistenza, nonché quelle sull’appropriatezza delle prestazioni erogate dall’IRCCS-OC “Oasi”, come previsto anche dalla normativa regionale, sono eseguite tramite l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a cui dovranno essere inviati i flussi “A” e “M” entro il quindicesimo giorno successivo al mese di riferimento:

a) l’appropriatezza del *setting* assistenziale delle prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario, *day hospital*, *day service* e ambulatoriale in coerenza con il D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e ss.mm.ii. (PACA) e con la normativa regionale di riferimento relativamente alle prestazioni erogate in regime di *day service* e ambulatoriale;

b) la congruenza tra documentazione sanitaria e corretta compilazione e codifica delle SDO, SDAO, in coerenza con il D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e ss.mm.ii (PACA) e alla normativa regionale di riferimento relativamente alle prestazioni erogate in regime di *day service*;

c) la congruenza tra prestazioni ambulatoriali erogate e la documentazione sanitaria, per prestazioni prescritte con ricetta dematerializzata/rossa;

d) il rispetto della normativa nazionale e regionale in tema di gestione dei tempi di attesa (Piano della Regione Siciliana per la gestione dei tempi di attesa 2019-2021 di cui al D.A. n. 631 del 12 aprile 2019).

Con la sottoscrizione del presente Accordo l’IRCCS OASI di Troina assume l’impegno di aggiornare il proprio sistema gestionale per l’acquisizione del consenso informato per l’attivazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e per la relativa alimentazione con i referti di laboratorio e successivamente con gli altri referti non appena saranno definite dalla regione le specifiche tecniche. Si impegna inoltre ad avviare la trasmissione dei referti al

sistema FSE-INI nel formato CDA2-HL7, firmato digitalmente, secondo le specifiche pubblicate nella relativa sezione del sito [www.rssalute.it](http://www.rssalute.it) dedicato al FSE.

**Art. 11**  
*(Flussi informativi)*

1. L'IRCCS-OC "Oasi" è tenuto a trasmettere alla Regione e all'A.S.P. competente per i controlli di cui al superiore art. 10, i dati relativi ai flussi informativi previsti dalle norme nazionali e regionali, secondo le modalità ed i tempi fissati per le strutture pubbliche e ogni altra informazione a carattere gestionale richiesta dalla Regione e funzionale alla valutazione dei livelli di attività resi.
2. L'IRCCS-OC "Oasi", ove richiesto, è tenuto a fornire statistiche sull'attività svolta, secondo le modalità di rilevazione e trasmissione previste per il Sistema Sanitario dalle specifiche disposizioni nazionali e regionali.
3. Per rendere tempestiva la trasmissione dei dati e l'esame dei flussi informativi e per garantire la correttezza dei contenuti, l'IRCCS-OC "Oasi" si impegna ad implementare idoneo sistema informatico.

**Art. 12**  
*(Tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. L'IRCCS-OC "Oasi" si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co. 9-*bis* della legge n. 136/2010.
2. L'IRCCS-OC "Oasi" si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Assessorato della Salute ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo competenti territorialmente della notizia dell'impedimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 13**  
**(Forme di collaborazione)**

1. L'IRCCS-OC "Oasi" acconsente, in maniera stabile e istituzionale, alla opportunità di stipulare separate forme di accordo con gli altri IRCCS, pubblici e privati, operanti nel territorio della Regione Siciliana e che con lo stesso condividano, in tutto o in parte, medesime *mission* e finalità. Al predetto fine, l'IRCCS-OC "Oasi" si impegna a definire, nel termine di centottanta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, adeguate forme di collaborazione aventi l'obiettivo di promuovere, sviluppare ed implementare nell'area delle Neuroscienze sinergie in ambito di:
  1. attività clinico-assistenziale;
  2. ricerca clinica;
  3. ricerca traslazionale;
  4. ricerca biomedica;
  5. innovazione tecnologica;
  6. trasferimento tecnologico;
  7. alta formazione;
  8. costruzione di percorsi diagnostico-terapeutici e di linee guida;
  9. valutazione dei costi e dei processi organizzativi.
2. La suddetta collaborazione si espliciterà mediante stipula di appositi accordi integrativi e riguarderà, in via generale, lo svolgimento di studi e ricerche congiunte, la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali ed internazionali, lo svolgimento di attività di ricerca, indagini ed approfondimenti tecnico-scientifici.
3. L'IRCCS-OC "Oasi" potrà partecipare, congiuntamente agli altri IRCCS, a bandi per il finanziamento di progetti di ricerca a valere su finanziamenti europei, nazionali e regionali.
4. In tali casi, la programmazione della ricerca sanitaria sarà operata in condivisione fra gli Istituti concertanti e il Ministero della Salute. Per il riconoscimento della produzione scientifica, saranno applicati i criteri di valutazione triennali riconosciuti dal Ministero della Salute.
5. L'Assessorato della Salute si impegna a costituire un Comitato tecnico-scientifico permanente, presieduto dal componente di propria designazione, in seno al quale siederanno

gli esperti nominati da ciascuno degli IRCCS operanti nel territorio della Regione Siciliana, a cui è assegnata, tra le altre cose, la finalità di coordinare le iniziative di cui alla presente disposizione.

**Art. 14**  
***(Revisione)***

1. Le parti si impegnano a rivedere il presente accordo convenzionale qualora il medesimo dovesse risultare incompatibile con la normativa e/o gli indirizzi nazionali e/o regionali nel frattempo intervenuti.
2. Per la revisione del presente accordo, o qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione dello stesso, le parti sottoscrittrici si impegnano a incontrarsi per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
3. L'eventuale accordo stipulato con le medesime procedure di approvazione del presente sostituisce la clausola controversa in questione.
4. In caso di persistente disaccordo, la questione è rimessa al Giudice competente per territorio.
5. L'eventuale ridefinizione dei volumi e delle tipologie di prestazioni, con conseguente rinegoziazione dell'ammontare complessivo del *budget* da destinare, non dà luogo a modifiche delle presente Accordo se non per le parti specificate.

**Art. 15**  
***(Durata ed efficacia)***

1. Il presente accordo entra in vigore l'1 gennaio 2020 ed ha validità fino al 31 dicembre 2029. È revocabile se lo impongono nuove disposizioni legislative di carattere imperativo. In tali casi le parti si impegnano ad individuare nuove forme di accordo.

**Art. 16**  
***(Registrazione e regime fiscale)***

1. Il presente contratto é soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. n. 642 del 16 ottobre 1972 e ss.mm.ii. ed é soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

2. Le spese di bollo sono a cura e a carico dell'IRCCS-OC "Associazione Oasi Maria SS. Onlus" di Troina.

**Art. 17**  
***(Incompatibilità del personale)***

1. L'IRCCS-OC "Associazione Oasi Maria SS. Onlus" di Troina è consapevole che ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L. 412/91, dell'art. 8 comma 9 del D.Lgs. 502/92 e dell'art. 1, comma 5, della L. 662/96:

- a. l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal SSN non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- b. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il SSN è incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
- c. i vigenti AA.CC.NN. che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le AA.SS.PP. degli appartenenti alle categorie mediche della Medicina Generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture accreditate.

2. L'IRCCS, inoltre, prende atto che, ai sensi del comma 16 ter dell' art. 53 D.Lgs. 165/2001, introdotto ex art. 1, comma 42 della Legge 16/11/2012 n. 190:

- a. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- b. i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli,
- c. è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
- d. la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. L'IRCCS di Troina documenta ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L. 662/96 lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente e si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

**Art. 18**  
*(Norme finali, transitorie e di rinvio)*

1. L'IRCCS-OC "Oasi", in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore per la Salute prot. n. 1410 del 9 febbraio 2009, in materia di stipula di contratti, si impegna a:

a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;

c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente, a titolo non esaustivo, prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;

d) rispettare ed eseguire, altresì, le direttive assessoriali in materia di anticorruzione adottate in esecuzione degli indirizzi di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra AGENAS e ANAC in data 12 ottobre 2014;

e) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia



riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett a), della Legge 19 marzo 1990, n.55. A tal fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b) e d, costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

2. L'IRCCS Oasi di Troina, si impegna inoltre a:

- a) rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs 14/03/2013, n.33 e s.m.i.;
- b) rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali, di cui al "Regolamento UE" (GDPR) n. 2016/679.

**Art. 19**  
**(Trattamento dei dati)**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii e al Regolamento UE n.2016/679.

**Art. 18**  
**(Pubblicazione)**

Il presente accordo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Salute ai sensi della normativa vigente.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**(firmato digitalmente)**

Il legale rappresentante dell'IRCCS-OC  
"Associazione Oasi Maria SS. Onlus"

(Sac. Dott. Silvestro Rotondo)

Firmato  
digitalmente da

**SILVESTRO  
ROTONDO**

CN = ROTONDO  
SILVESTRO

Il Dirigente Generale del D.P.S.

(Ing. Mario La Rocca)

Documento  
firmato da:  
MARIO LA  
ROCCA  
30.01.2020 13:53:  
46 UTC

